



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di mercoledì 3 Novembre 2021

CASI OPERATIVI

Come si svolgono le trattative nella composizione negoziata?

di EVOLUTION

AGEVOLAZIONI

Riversamento credito di imposta ricerca e sviluppo

di Clara Pollet, Simone Dimitri

DICHIARAZIONI

Il rebus dell'impegno cumulativo

di Laura Mazzola

CONTENZIOSO

Notifica nulla se l'avviso di ricevimento non motiva la temporanea assenza del destinatario

di Angelo Ginex

IVA

La base imponibile Iva nel contratto di tolling

di Gabriele Damascelli

ENOASTRONOMIA

Itinerari di Arte, Storia ed enogastronomia dal Grappa alle colline del prosecco

di Paola Sartori – Foodwriter e blogger

CASI OPERATIVI

Come si svolgono le trattative nella composizione negoziata?

di EVOLUTION

Master di specializzazione

L'ESPERTO PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come si svolgono, concretamente, le trattative con le parti interessate nell'ambito della nuova procedura di composizione negoziata?

Il Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.09.2021 propone un paragrafo in cui sono affrontate dettagliatamente le modalità con cui sono svolte le trattative tra le parti interessate.

Ruolo fondamentale è svolto dall'esperto che deve agevolare le trattative tra imprenditore, creditori ed altri soggetti interessati, al fin di individuare una soluzione al fine di consentire all'impresa di rimanere sul mercato.

In particolare, è specificato che l'esperto è terzo rispetto alle altre parti, quindi non assiste l'imprenditore né si sostituisce alle parti ma deve facilitare le trattative e stimolare gli accordi.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Riversamento credito di imposta ricerca e sviluppo

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le imprese che si siano avvalse, in modo **non corretto**, della previgente disciplina del **credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo** di cui all'[articolo 3 D.L. 145/2013](#) convertito, con modificazioni, dalla L. 9/2014 (basato sui costi per attività di ricerca e sviluppo incrementali rispetto alla media del triennio 2012-2014), possono procedere alla **regolarizzazione della propria posizione fiscale**, senza applicazione di sanzioni e interassi.

Lo prevede l'[articolo 5, commi da 7 a 12](#), del **Decreto fiscale** (D.L. 146/2021) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252, attraverso il **riversamento anche rateale** dell'importo del credito utilizzato in compensazione.

Un tale approccio è mosso dall'esigenza di prendere atto delle difficoltà tecniche e delle **incertezze che hanno caratterizzato la disciplina agevolativa** in parola.

Infatti, l'estremo tecnicismo che caratterizza la materia ha richiesto ripetuti interventi di prassi ad opera dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico che, in alcuni casi, sono **intervenuti in epoca successiva** alla fruizione del beneficio da parte delle imprese. I chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dello sviluppo economico in diversi interventi ([risoluzione 46/E/2018](#), [risoluzione 40/E/2019](#) e la [circolare 8/E/2019](#)).

I soggetti che **alla data del 22 ottobre 2021** hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e **fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**, possono effettuare il **riversamento dell'importo utilizzato**.

La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati abbiano **realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta**.

Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'[articolo 3 D.L. 145/2013](#) in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'[articolo 1, comma 72, L. 145/2018](#).

La procedura di riversamento spontaneo può essere altresì utilizzata dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

L'accesso alla procedura è in ogni caso invece escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

I soggetti interessati al riversamento decadono dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei poteri di cui all'[articolo 31 e seguenti D.P.R. 600/1973](#), dopo la richiesta, accertino condotte fraudolente.

I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 31 maggio 2022, definirà il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura.

L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022.

Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

La procedura prevista si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi

nella misura prevista dall'[articolo 20 D.P.R. 602/1973](#), con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.

In esito al corretto **perfezionamento della procedura** di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'[articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000](#) per indebita compensazione.

In base al citato articolo è punito con la **reclusione da sei mesi a due anni** chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), **crediti non spettanti**, per un importo annuo **superiore a cinquantamila euro**.

È punito con la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni** chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), **crediti inesistenti** per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

La procedura **non può essere utilizzata** per il riversamento dei **crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero**, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.

Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un **atto di recupero crediti**, ovvero con un **provvedimento impositivo**, non ancora divenuti definitivi a tale data, il **riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito** oggetto di recupero, accertamento o constatazione, **senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione**.

DICHIARAZIONI

Il rebus dell'impegno cumulativo

di Laura Mazzola

Master di specializzazione

L'ORGANIZZAZIONE DIGITALE DELLO STUDIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 4-ter, comma 1, D.L. 34/2019](#), introdotto in sede di conversione nella L. 58/2019, ha recepito la proposta del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di prevedere, al fine dell'invio delle dichiarazioni e delle comunicazioni, un **impegno cumulativo**.

In particolare, tale disposizione ha inserito, dopo il comma 6, dell'[articolo 3 D.P.R. 322/1998](#), il **comma 6-bis**, il quale afferma quanto segue:

“Se il contribuente o il sostituto d’imposta conferisce l’incarico a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto d’imposta, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d’imposta”.

Ne deriva che, qualora il contribuente o il sostituto di imposta conferisca un incarico per la **predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni**, il soggetto incaricato è tenuto a rilasciare un **impegno cumulativo a trasmettere i dati in via telematica all’Agenzia delle entrate**.

Tale impegno **può essere contenuto all’interno dell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente**, solo se sono elencate le singole dichiarazioni e comunicazioni oggetto dell’impegno.

Vale a dire che, se sono introdotte **nuove comunicazioni o dichiarazioni da redigere**, così come **dichiarazioni correttive nei termini o dichiarazioni integrative**, occorre sottoscrivere un **nuovo**

impegno ad hoc.

L'impegno, come previsto dalla norma di riferimento, si intende conferito per la durata, al massimo **triennale**, indicata nell'impegno stesso o all'interno del mandato professionale, **salvo revoca expressa**.

L'Agenzia delle entrate, con la [risposta all'istanza di interpello n. 518/2019](#), ha affermato, inoltre, che *"le istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi prevedono la sottoscrizione da parte dell'intermediario del riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni. Tale sottoscrizione precede l'invio telematico e, dunque, non è richiesta successivamente alla presentazione della dichiarazione"*.

Pertanto, l'Amministrazione finanziaria, con tale risposta, ha precisato che, siccome il professionista è tenuto alla trasmissione della dichiarazione prima dell'invio telematico della stessa, egli non è obbligato a sottoscrivere lo specifico riquadro relativo all'impegno all'atto della **consegna al cliente della copia** della dichiarazione trasmessa.

Dal canto suo, la **Suprema Corte**, con l'[ordinanza n. 15751/2020](#), ha affermato che la **data apposta dall'intermediario** all'interno del frontespizio del modello dichiarativo vale come **conferimento dell'incarico fino a prova contraria**.

Occorre, infine, rilevare che il **Cndcec**, con l'[informativa periodica del 25 febbraio 2020](#), ha evidenziato che qualora, per **causa imputabile al contribuente**, la **singola dichiarazione o comunicazione** dovesse essere **trasmessa oltre la scadenza del termine di presentazione**, il professionista deve, al fine di evitare le sanzioni per tardività, avere cura di **rilasciare preventivamente al cliente un impegno specifico** alla trasmissione, indicando, all'interno del campo dedicato alla data dell'impegno nel frontespizio della dichiarazione, la data di quest'ultimo.

CONTENZIOSO

Notifica nulla se l'avviso di ricevimento non motiva la temporanea assenza del destinatario

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

L'ESPERTO PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **notifica** di un **atto processuale** (come il ricorso in appello) tramite il servizio postale secondo le previsioni della **L. 890/1982**, qualora l'atto notificando non venga consegnato per **temporanea assenza del destinatario**, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la **produzione giudiziale** dell'**avviso di ricevimento** della **raccomandata** che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale. È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 30997, depositata ieri 2 novembre**.

La fattispecie in esame trae origine dalla notifica di un **avviso di accertamento** emesso nei confronti di un contribuente, con il quale si accertavano, con metodo sintetico ex [articolo 38 D.P.R. 600/1973](#), maggiori redditi relativi all'anno 2007.

L'atto veniva **impugnato** presso la competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva il ricorso. I giudici di secondo grado, invece, su **appello** dell'Amministrazione finanziaria, sostenevano che non fosse stata fornita la prova contraria alla determinazione sintetica del reddito, e cioè che la somma utilizzata per l'acquisto di un'autovettura fosse derivata da **redditi diversi** da quelli posseduti nello **stesso periodo d'imposta** o da redditi esenti o, comunque, esclusi dalla formazione della base imponibile.

Il contribuente proponeva quindi **ricorso in Cassazione** per lamentare la **nullità** della **sentenza di secondo grado**, in quanto i giudici sarebbero incorsi in un palese *error in procedendo* là dove, nonostante la sua mancata costituzione, non avevano verificato che l'**avviso di ricevimento** della notifica a mezzo posta dell'atto di appello non recasse **alcuna motivazione** circa il mancato recapito del plico e **non** specificasse l'invio della **comunicazione di avvenuto deposito** (c.d. CAD). In tal modo, secondo il ricorrente, sarebbero state **violate le formalità** previste dalla **Legge 890/1982**.

Altrimenti detto, l'impugnante contestava di non aver avuto notizia del tentativo di notifica dell'atto di appello e del conseguente deposito presso l'Ufficio postale, per **mancanza** della **comunicazione dell'avvenuto deposito** da esperirsi, a carico del notificante, con lettera raccomandata, e quindi per **mancata ottemperanza** di tutta la **procedura notificatoria** prevista dalla legge per il caso di **"irreperibilità relativa"**.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha rammentato l'**orientamento** espresso dalle **Sezioni Unite** in materia di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale ai sensi della L. 890/1982, secondo cui, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per **temporanea assenza del destinatario** stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la **produzione giudiziale** dell'**avviso di ricevimento** della **raccomandata** che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tale fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (cfr., [Cass. Sent. SS. UU. 15.04.2021, n. 10012.](#)).

In base al principio ormai consolidatosi, dunque, per **provare la corretta procedura di notifica** di un atto, è necessario **verificare l'avvenuta ricezione della raccomandata informativa** da parte del destinatario, «*in modo da assicurare* – così come affermato dai giudici di vertice – *non solo la conoscibilità dell'atto, ma anche l'effettiva conoscenza del provvedimento che viene notificato* per questa via, così garantendo *l'effettiva applicazione delle norme che disciplinano la notifica "diretta"*, secondo cui *in caso di assenza temporanea del destinatario, deve essere affisso l'avviso di deposito nel luogo di notifica* (in sostanza, nella cassetta delle lettere del destinatario) e *spedita una raccomandata, con avviso di ricevimento, con esplicita previsione di notifica*».

Nella fattispecie al vaglio della Corte, però, l'Amministrazione finanziaria non ha dimostrato (tramite **l'allegazione della ricevuta di ritorno**) che il contribuente, momentaneamente irreperibile (cd. irreperibilità relativa), abbia ricevuto **l'avviso di ricevimento** della notifica dell'appello a mezzo posta. Peraltro, quest'ultimo, dalla verifica del fascicolo processuale, è risultato completamente **mancante della motivazione** sulle eventuali **cause di temporanea assenza** del destinatario non ricevente l'atto, essendosi limitato, l'operatore postale, ad apporre il timbro e la dicitura “atto giacente presso l'Ufficio”.

In considerazione di ciò, pertanto, la Suprema Corte ha **cassato** la sentenza impugnata per nullità della notifica del ricorso in appello, **con rinvio** alla Commissione tributaria regionale della Campania affinché proceda ad un nuovo giudizio a **contraddittorio regolare**.

IVA

La base imponibile Iva nel contratto di tolling

di Gabriele Damascelli

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel contratto di *tolling* un soggetto definito **Toller fornisce del combustibile ad un altro soggetto definito Tollee (produttore)**, che gestisce una centrale elettrica e, previo pagamento da parte del primo di un corrispettivo (c.d. *tolling fee*) per l'utilizzo della capacità produttiva del medesimo impianto, il secondo cede al primo l'energia elettrica prodotta a seguito della conversione del combustibile fornito secondo gli impegni assunti per iscritto nel contratto di *tolling agreement*. A seguito di tale riconversione **il Toller, quale proprietario esclusivo del combustibile trasformato nonché dell'elettricità ottenuta, immette sul mercato e vende l'energia elettrica prodotta dal Tollee** al quale riconosce, oltre il *tolling fee*, delle quote di emissione di gas a effetto serra (quali beni immateriali) obbligatorie per legge (v. il D.Lgs. 30/2013 di attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema unionale per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra).

Funzione di tale contratto avente ad oggetto la prestazione di un servizio, come riferito dal Tar Milano che è stato interessato della vicenda nella causa n. 5771 del 10.12.2008, **è quella di ripartire i rischi**, connessi all'attività di produzione dell'energia elettrica, fra i due soggetti su citati: il *Toller* si assume il rischio delle variazioni di prezzo del combustibile e del prezzo dell'energia elettrica; mentre il *Tollee (producer)* dal canto suo si limita a mettere a disposizione la capacità produttiva della sua centrale, trasformando il combustibile in energia.

Tale funzione risulta ancor più chiara se si considera che **il tolling fee non è commisurato al prezzo dell'energia prodotta, ma ad un corrispettivo fissato nel contratto (*tolling agreement*) che va a remunerare l'attività di trasformazione in sé considerata**.

Secondo i giudici milanesi la causa di tale contratto (atipico) risulta più affine a quella dell'**appalto** o della **somministrazione di servizi**, piuttosto che a quella della compravendita.

Il *Toller* potrebbe essere anche un **acquirente finale di energia**; ma più frequentemente trattasi di soggetto che **vende l'energia ritirata dalla centrale del processor nei mercati elettrici**.

Per questo motivo tale soggetto può essere considerato a pieno titolo un operatore di mercato, essendo egli riconducibile alla figura del grossista (se non a quella del produttore; cfr. articolo 2, comma 18, D.Lgs. 79/1999 in base al quale **“Produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto”**).

Punto critico è rappresentato dall'assoggettamento o meno ad Iva della “traditio” dei certificati verdi dal Toller al Tollee, quale forma di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili basati sull'obbligo, a carico dei produttori/importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

In materia si è espressa l'Agenzia con [risposta ad interpello n. 131/2021](#) proposto da una società istante in qualità di *Toller* la quale sosteneva che il “trasferimento” delle quote di emissione al *Tollee* fosse fuori campo Iva in quanto, sulla base delle clausole contrattuali sottoscritte, riteneva di essere il soggetto avente la **gestione in senso sostanziale dell'impianto** e a cui era attribuibile l'immissione dell'energia sul mercato, con conseguente individuazione solo nel *Toller* del soggetto tenuto ad assolvere l'obbligo di annullare le quote di emissione sia pure per il tramite del *Tollee*.

Per il *Toller*, quindi, tali circostanze ovvero la sola messa a disposizione delle quote, escludevano un trasferimento della loro proprietà al *Tollee*, **non essendo il rapporto contrattuale di carattere reale** (non dando luogo ad una permuta) bensì di natura obbligatoria, con obbligo del *Tollee* di annullare le quote fornitegli a tale scopo dal *Toller* in esecuzione del mandato.

Di opposto avviso l'Agenzia la quale, richiamando un suo precedente in merito alla qualificazione ai fini Iva delle quote di emissione ([risoluzione 71/E/2009](#)), **ha precisato che le operazioni relative alle quote di emissione “in quanto riconducibili alle cessioni di diritti immateriali, si qualificano come prestazioni di servizio, ai sensi dell'articolo 3 comma 2, n. 2), del D.P.R. n. 633 del 1972”**.

L'Agenzia ha poi aggiunto, in relazione al soggetto su cui ricade la **responsabilità per l'annullamento delle quote** di emissione che questa, visto l'impianto del D.Lgs. 30/2013, **non può che ricadere su chi produce energia elettrica e gestisce materialmente l'impianto (Tollee)**, e non su chi, eventualmente, commercializzi o trasporti l'energia stessa (*Toller*), dal momento che ciò che rileva, per l'assolvimento degli obblighi ambientali, non è chi immette energia nella rete quanto chi emette gas a effetto serra all'atto di produrla ovvero il *Tollee* quale “gestore dell'impianto” obbligato a restituire all'Autorità competente le quote di emissioni.

Di qui la conclusione che il trasferimento delle quote al Tollee, unitamente al pagamento del tolling fee, sia parte del complessivo corrispettivo (in parte in natura e in parte in denaro) dovuto al *Tollee* per la prestazione di trasformazione del gas in energia elettrica, con conseguente applicazione, ai fini Iva, dell'[articolo 11 D.P.R. 633/1972](#) per effetto del quale nell'ipotesi di operazioni permutative si prescinde dall'unitarietà del contratto stipulato tra le

parti e ciascuna operazione – effettuata in corrispettivo di un'altra – deve essere assoggettata alla propria disciplina fiscale e la base imponibile delle singole operazioni deve essere ritenuta pari al valore normale dei beni o servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.

Detta tesi non convince sia per l'espressa previsione contrattuale tra le parti (*Toller e Tollee*) per cui **le quote erano rese disponibili gratuitamente al Tollee** e senza, quindi, **alcuna evidenza di ipotesi permutativa**, sia anche per **un'applicazione estensiva della corrispettività ai fini Iva**, evidente nel pagamento del *tolling fee*, non anche nella “*traditio*” dei certificati verdi dal *Toller* al *Tollee*, sia, infine, a motivo del fatto che **il soggetto “produttore”, nel tolling, non è mai proprietario del combustibile che trasforma per conto del Toller e per il quale consegna i certificati verdi**.

In questo modo **mancherebbe quel nesso di corrispettività ai fini Iva** che la Corte di Giustizia ha sempre ritenuto indispensabile per evidenziare l'esistenza di una **controprestazione**.


Così ad esempio di recente, nel caso C-846/19, la Corte di Giustizia ha ribadito che **la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso presuppone unicamente l'esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione ed un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo**. Siffatto nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un **rapporto giuridico** nell'ambito del quale avvenga uno *scambio di reciproche prestazioni* e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario (v. anche C?174/14 punto 32, C-283/12 punto 37, C-412/03 punto 22, C-285/10 punto 25, C-37/08 punto 24, C- 520/10 punto 27).

Se è vero che il corrispettivo di una cessione/prestazione può consistere in un'analogia cessione/prestazione e costituirne la base imponibile ai sensi dell'articolo 73 della Direttiva 2006/112/CE, **è indispensabile che esista sempre un nesso diretto tra le operazioni e che il loro valore possa essere espresso in denaro, anche nei contratti permutativi**, nei quali il corrispettivo è per definizione in natura, i quali non divergono dalle operazioni per le quali il corrispettivo è in denaro, rappresentando entrambe, dal punto di vista economico e commerciale, due situazioni identiche. **Nel caso oggetto di interpello sembra mancare non solo l'onerosità quanto soprattutto la corrispettività della controprestazione** (v. C-330/95 punti da 23 a 25, C-549/11 punto 35 e C-380/99 punto 17).

ENOGASTRONOMIA

Itinerari di Arte, Storia ed enogastronomia dal Grappa alle colline del prosecco

di Paola Sartori – Foodwriter e blogger



Ladorsale

ai piedi delle Prealpi che va dal Grappa all'Alta Marca trevigiana, le colline del Prosecco Patrimonio Unesco, è un territorio da conoscere e gustare.

In questo territorio ci si ferma spesso alla conoscenza delle mete più famose, come Bassano, Asolo e Conegliano Veneto. Ma all'interno di questa area ci sono dei tesori "nascosti" pronti ad essere scoperti.

Sono luoghi ricchi di natura, Arte, Storia ed enogastronomia che valgono la pena di essere visitati se si vuole veramente conoscere di che pasta è fatto il Veneto.

The Land of Venice ha molto da offrire oltre la meravigliosa Venezia.

Ti propongo quindi un itinerario poco conosciuto ma veramente interessante.

Puoi farlo a tappe in gite giornaliere oppure prenderti un week end per visitare tutto con calma, godendo dei fantastici panorami che ogni stagione offre. In autunno il foliage di vitigni, castagni e degli alberi tipici della pedemontana rendono questi luoghi magici e misteriosi.

L'enogastronomia di questi luoghi, vale la pena di essere gustata. Piatti della cultura

contadina ricchi di raccolte stagionali, come funghi, radicchio, fiori ed erbe di campo che accompagnano selvaggina o animali di cortile abbinati a vino buono che da queste parti non è solo il Prosecco DOCG.

Questi luoghi sono visitabili anche in bicicletta oppure facendo trekking nei tanti cammini che attraversano questa dorsale del Grappa.

Questo territorio è conosciuto anche per il ruolo avuto nelle due Guerre Mondiali e le ferite di ciò che è stato hanno lasciato profonde cicatrici ancora visibili.

Il loro fascino è questo, un passato che non si dimentica ma che orgogliosamente si mostra con meravigliosi progetti ricchi di umanità e rispetto.

Oltre Bassano, quindi, sulla strada che passa per la meravigliosa Asolo, ti suggerisco di visitare:

1. **Giardino Vegetazione di Astego** a Pieve del Grappa. Un team di guide naturalistiche appartenenti all'Associazione Salvatica hanno creato questo giardino a gradoni per creare gli ambienti vegetazionali del Grappa, dalle cime alla zona pianeggiante. Il loro obiettivo è quello di mettere in contatto i visitatori con la bio diversità attraverso l'esperienza diretta e sensoriale di ogni pianta, fiore e sasso.
2. **Museo Gypsotheca** e casa natale di Antonio Canova. Comprendere l'Arte attraverso la storia dell'uomo Antonio. Nell'ottobre 2022 ricadono i duecento anni dalla sua morte ed è probabile che per l'occasione vengano organizzati eventi speciali.
3. **Chiesetta di San Martino** a Castelciés frazione di Cavaso del Tomba. Arte, natura e storia. Ti consiglierei di visitarla l'11 novembre quando festeggiano San Martino. San Martino in Veneto ha lasciato un'eredità culturale molto interessante da scoprire.
4. **La confraternita del Prosecco** di Valdobbiadene, cultura e folklore. È interessante visitare la grotta dove ancora oggi la confraternita si incontra e scoprire la storia dei quattro giovani che, nel primo dopo guerra, l'hanno fondata per salvare i propri compaesani da povertà e fame.
5. **LUSS, Libera Università di Santo Stefano dei ripetenti** della Pro Loco di Santo Stefano di Valdobbiadene che è anche sede di una delle Mostre del Prosecco che aprono durante la rassegna Primavera del Prosecco da marzo a giugno
6. **Cantina Bernardi** a Rerfrontolo. Di cantine da visitare c'è l'imbarazzo della scelta, ho scelto la Cantina Bernardi, non solo per la loro storia ma anche per il meraviglioso borgo dove c'è la loro sede e per l'ottimo passito che producono. Nelle terre del Prosecco viene prodotto anche il passito ma in pochi lo sanno. Vengono organizzati percorsi di degustazione e visite guidate.

Caseificio Perenzin. In queste terre non si vive di solo vino. Il Caseificio Perenzin ha una storia lunga tre generazioni, la loro vision è la tutela dell'Arte casearia. Hanno ricevuto premi a livello mondiale e fermarsi e far visita al loro cheese bar è molto istruttivo per comprendere l'essenza del formaggio.

